## ALL'ATTO DI RACCOLTA N. 1.302

STATUTO

CAPO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata della Società ART.1

Esiste una Società per Azioni, con la seguente denominazione:
"AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A."

ART.2

La società ha sede in Bellizzi (SA); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

ART.3

La durata della Società e' fissata al 31 dicembre 2080 ed è prorogabile con delibera dell'assemblea straordinaria, che potrà anche disporne lo scioglimento anticipato.

CAPO II

Oggetto della Società.

ART.4

La Società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adequamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, nonchè ogni attività connessa o collegata -purché non prevalente su quella principale - fra cui i servizi aeroportuali, e quindi, fra l'altro relativi all'aerostazione, alle piste, ai piazzali, ai veicoli, alle aree a disposizione, nonchè alle linee aeree. Tali attività (principali e collegate) sono comunque finalizzate alla creazione di un sistema integrato di trasporto che comprenda le diverse modalità di trasporto (aereo, ferro, gomma, mare), sia per consentire il migliore utilizzo da parte degli utenti degli impianti e dei servizi di detto aeroporto sia per sviluppare i collegamenti nazionali ed internazionali tra le diverse modalità di trasporto, in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con riferimento alla gestione dell'aeroporto, in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla Direttiva del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 7 settembre 2007, la società elabora e presenta all'ENAC un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico -finanziario, elaborati secondo principi di prudenza con riferimento agli schemi di cui alla circolare ministeriale n.12479/AC del 20 ottobre 1998, assumendo, come assume, a tal fine espresso impegno a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi. ART.5 Si intendono finalizzate al perseguimento









dello scopo sociale tutte le attività, in generale, che siano riconnettibili al suo perseguimento, o per esso necessarie.

CAPO III

Capitale sociale

ART.6

Il capitale sociale è di Euro 630.000,00 (seicentotrentamila), diviso in n.630.000 (seicentotrentamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

La società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. La società ricorrendone le condizioni si adeguerà alla L.24/12/93 n.537 con particolare riferimento all'art.10 comma 13, sulla base dei principi di cui all'art.12, commi de 2 della L.23.12.92 n.498 ed al D.M. 12/11/97 n.521. Il tapitale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

ART.7

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonchè azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli artt.2346 e seguenti del codice civile.

ART.8

Alla Società potranno aderire la Regione Campania, gli Enti Pubblici locali, la Camera di Commercio, gli imprenditorio pubblici e/o altri imprenditori privati. La misura in mina della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociazione del quinto del capitale medesimo, al fine di assicurar diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea. so nella società di altri enti locali deve avvenire un corrispondente aumento del capitale sociale. Fino dicembre 1998 sono esclusi atti di cessione di azioni, di co stituzione di diritti reali sulle stesse e di ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato. Dopo tale data detti atti dovranno avvenire nel rispetto delle modalità e condizioni di cui oltre. E' fissata al 20% (venti percento) del capitale sociale la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso. Per l'acquisto della qualità di socio è necessario che i soggetti privati interessati, qualunque sia la fattispecie che determini l'ingresso in società (vendita, aumento del capitale, obbligazioni convertibili in azioni ecc.) abbiano i seguenti requisiti: -siano iscritti alla Camera di Commercio; -non siano stati dichiarati falliti, messi in liquidazione coatta amministrativa, ammessi a concordato preventivo o, amministrazione controllata negli ultimi cinque anni; -non risulti in corso una delle suddette procedure; -non risultino presentati a carico ricorsi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concor-



dato preventivo o amministrazione controllata; -non sussista uno stato di liquidazione ordinaria; -non sussistano cause ostative previste dalla L.31.5.65 n.575 come modificata dalla legge 19.3.90 n.55, ovvero non sussistano provvedimenti definitivi che applichino una misura di prevenzione di cui all'art.3 della L.27.12.56 n.1423 modificata dalla L.3.8.88 n.327 o che dispongano divieti ai sensi dell'art.10 comma 4, dell'art.10 quater nonchè provvedimenti indicati nell'art.10 comma 3 e 5 della L.575/65 e successive modificazioni e del D.M. 12/11/97 n.521. Detti requisiti devono essere comprovati per le società di capitali o comunque persone giuridiche, anche per tutti gli amministratori; per le società di persone per tutti i soci e per gli amministratori delle stesse; infine, per i consorzi, per tutti i consorziati e gli amministratori. L'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti è rimessa all'Organo Amministrativo attraverso l'esibizione di opportuna certificazione. In caso di mancanza di uno degli indicati requisiti l'Organo Amministrativo delibera la non ammissione. La decisione, motivata con riferimento ai criteri indicati, non può essere impugnata. Nel caso di perdita di uno dei suddetti requisiti, dopo l'acquisto della qualità di socio, quest'ultimo sarà dichiarato decaduto con deliberazione dell'Organo Amministrativo il quale procederà al collocamento delle relative azioni in conformità a quanto disposto dall'art.2344 c.c., nei limiti della compatibilità. E' fatto divieto a ciascun socio di svolgere attività analoghe, singolarmente o collettivamente, a quelle previste nell'oggetto sociale del presente statuto sull'aeroporto di no-Pontecagnano. Si applica, riconoscendone le condizioni, l'art.5 del D.M.12/11/97 n.521. ART.9 Le azioni sono nominative. In tutti i casi di trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, i soci hanno diritto di prelazione, a parità di condizione. Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico se nominato, ed a tutti i soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, indicando il nome dell'acquirente, il numero delle azioni poste in vendita, il prezzo e le modalità di versamento dello stesso. Il socio o i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'offerta di prelazione a mezzo raccomandata A.R. al domicilio dell'offerente. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni spetteranno a ciascuno in proporzione al numero delle azioni possedute e nell'ipotesi di un numero di azioni non suddivisibili a fronte di più richieste prelatizie, esse verranno assegnate a seguito di sorteggio.

Qualora la prelazione non venga esercitata, il socio sarà li-









bero di trasferire le azioni a terzi. La stessa disciplina si applica nel caso di cessione del diritto di opzione e di obbligazioni convertibili in azioni o con warrant. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, il diritto di prelazione viene meno qualora i trasferimenti di azioni siano stipulati in esecuzione di un riassetto azionario in attuazione della normativa vigente (Legge n. 537/93 e successivi regolamenti), ovvero deliberati dall'assemblea con maggioranza qualificata dai due terzi nel perseguimento di obiettivi strategici di apertura a nuovi qualificati azionisti (a puro titolo di esemplificativo Ferrovie dello Stato, ALITALIA, Camera di Commercio, Regione Campania, etc.).

CAPO IV

Organi della Società

ART.10

Gli organi della società sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

ART.11

L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società, o altrove, purchè nel territorio italiano.

L'Assemblea Ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entrochiel centottanta giorni, per deliberare ai sensi dell'art, 2364 c.c..

L'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art.2365 c.c., Die in bera sulle modificazioni delle Statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altri ne teria espressamente attribuita dalla legge alla sua competendo za. Nel caso di richiesta della minoranza di cui all'art.2367 c.c. l'assemblea deve essere tenuta entro il termine di giorni 45 dalla ricezione della domanda.

ART.12

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo di amministrazione con avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (Lettera raccomandata a.r., fax, e-mail) almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno. In ogni caso, sono valide le assemblee, anche non convocate come sopra indicato, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti perchè non si ritiene sufficientemente informato. Il luogo della riunione è determinato dall'Organo amministrativo nell'ambito del territorio Italia no. Con lo stesso avviso potrà fissarsi anche la seconda convocazione a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazio-



ne e non oltre 15 giorni dalla stessa.

ART.13

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno diritto al voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio o da un mandatario munito di procura speciale, soltanto per singole assemblee e con effetto anche per le convocazioni successive a norma dell'art.2372 c.c..

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai dipendenti della Società. La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

E' consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione di voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità del diritto di intervento in assemblea.

ART.14

Presiede l'assemblea l'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza il Vice Presidente. In difetto, l'assemblea nomina il Presidente tra gli amministratori presenti. Se nessun amministratore è presente la scelta avviene tra gli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio.

Nel caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno svolte da un Notaio.

ART.15

L'assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per procura, almeno il 65% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea in seconda convocazione delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima ed è validamente costituita, in sede ordinaria, qualunque sia il capitale rappresentato, ed in sede straordinaria, con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per procura più del terzo del capitale sociale, fatto salvo quanto disposto dall'art.2369, 4 comma, c.c..

ART.16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Lo stesso è redatto da un Notaio, nei casi previsti dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART.17

La società è amministrata da un Amministratore unico o, nel









rispetto dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'Organo amministrativo. Ad esso competono le funzioni di programmazione e di indirizzo dell'attività societaria.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, che ne stabilisce volta per volta, preventivamente, il numero.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio unina 2011, n.120.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, a meno che l'assemblea all'unanimità di voti nomini persone determinate. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti, quello più anziano d'età.

I membri dell'Organo amministrativo sono rieleggibili possono essere nominati per un periodo superiore a trecizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio loro carica.

## ART.18

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea. Il Consiglio può altresì, nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti con i poteri di cui all'art.2381 c.c., al Presidente e ad un solo Amministratore delegato le proprie attribuzioni, determinandone i relativi poteri e gli emolumenti.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E', infine, fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, anche in luogo diverso dalla sede sociale. A



La convocazione avviene ad opera del Presidente, con raccomandata A.R., messaggio facsimile, telegramma o e-mail a ciascun amministratore, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma e messaggio facsimile da spedirsi almeno un giorno libero prima.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in mancanza dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano.

Il Consiglio, in difetto delle innanzi citate formalità di convocazione, delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

ART.20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presen-

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ART.21

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio si applica l'art.2386 c.c..

ART.22

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; essi hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, escluso solo quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all'assemblea.

In particolare, ad essi è riservata l'approvazione delle norme di funzionamento, contabile e del regolamento del personale, del relativo organico (che dovrà prevedere la figura del direttore generale) e dei relativi compensi; l'approvazione di convenzioni con società private e/o enti pubblici per la gestione ed il funzionamento dei servizi, ed i programmi di investimento della Società, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese.

Ad essi sono, inoltre, demandate le procedure per la offerta del capitale sociale ai sensi di quanto disposto dal precedente art.7 dello statuto.









Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno facoltà di nominare delegati, mandatari speciali o generali, procuratori, dirigenti e legali per l'assunzione di pareri e per l'assistenza nei giudizi, nonché il direttore generale.

ART.23

Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate nel libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ART.24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nonchè l'eventuale compenso, che sarà stabilito dall'assemblea per il triennio di durata in carica.

ART.25

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore  $\hat{U}$ nico, al Pre

sidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente se nominato e agli Amministratori Delegati nei limiti della delega conferita.

ART.26

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale si compone di tre o di cinque sindaci effettivi e due supplenti.

Uno (in caso ne siano nominati tre) o tre (nel caso ne siano nominati cinque) sindaci effettivi e due supplenti vengono nominati con le stesse modalità del Consiglio di Amministrazione.

Due sindaci effettivi vengono nominati su designazione in del Ministero del Tesoro e l'altro dal Ministero dei Trascurti nell'ambito della Direzione Generale Aviazione Civile. Le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale vengono as solte dal rappresentante del Ministero del Tesoro. I sindaci

durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale compenso che sarà stabilito dall'assemblea per i tre esercizi di carica.

CAPO V

giustizia.

Azioni -Diritto di voto -Esercizi sociali ART.27

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni privilegiate o aventi diritti diversi, da quelle ordinarie, hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni previste dall'art.2365 c.c..

Le azioni con voto limitato non possono, in ogni caso, superare la metà del capitale sociale.

A

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandoli da una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse e collegate di cui all'art.4 che precede devono essere separatamente evidenziati ed illustrati in modo chiaro e distinto nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

ART.29

Gli utili dell'esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

ART.30

I dividendi sono riscuotibili presso la sede sociale venti giorni dopo la deliberazione assembleare. I dividendi non riscossi saranno prescritti a favore della società in un fondo di riserva straordinaria dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Nel caso in cui il bilancio della Società dovesse essere assoggettato, per legge, alla certificazione da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale, l'organo amministrativo potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art.2433 bis c.c..

CAPO VI

Disposizioni finali

ART.31

L'assemblea, laddove dovesse decidere lo scioglimento della Società, determinerà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

ART.32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge.

ART.33

Qualsiasi controversia - anche riguardante più di due parti - che dovesse insorgere tra la Società e i soci o tra i soci stessi in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto, con esclusione di quelle riservate per legge alla cognizione dell'autorità giudiziaria sarà deferita, ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e ss., ad un arbitro, ovvero ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.









Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.



